

3.1.3. Opere e interventi sottoposti a denuncia ed autorizzazione preventiva (artt. 93 e 94 D.P.R. 380/2001): modalità di rilascio dell'autorizzazione

Alla presentazione della denuncia delle opere di cui al punto 3.1.1. lettera a), l'Ufficio regionale ne accerta la ricevibilità e verifica la formale completezza della documentazione allegata. Ove l'Ufficio riscontri carenze della denuncia o incompletezza della documentazione allegata, provvede a richiedere le integrazioni necessarie. Accettata la denuncia, l'Ufficio regionale **comunica** al richiedente l'**avvio** del procedimento istruttorio finalizzato al rilascio dell'autorizzazione, che deve concludersi entro sessanta giorni.

L'Ufficio regionale informa il richiedente del rilascio dell'autorizzazione e gliene consegna copia conforme, oltre a due copie della denuncia e degli allegati presentati, opportunamente timbrati e siglati. Una copia della denuncia, completa dei relativi allegati, e una copia dell'autorizzazione sono consegnate al comune presso il quale si eseguono i lavori.

Ai fini dell'avvio dei lavori, il progetto esecutivo approvato deve essere corredato da copia della denuncia, degli allegati e dell'autorizzazione rilasciata; l'intera documentazione deve essere conservata presso il cantiere.

La stessa procedura è applicata per le denunce relative a **varianti sostanziali**, che devono essere anch'esse specificamente autorizzate, ad integrazione dell'autorizzazione originaria.

ZONA 3S : DENUNCIA AI SENSI DELL'ART. 93 DEL D.P.R. 380 E AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AI SENSI DELL'ART. 94 DEL D.P.R. 380

